

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1909 del 29 novembre 2016

**Approvazione delle "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10".**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono approvate le Linee Guida per l'adozione delle misure necessarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10 da applicare in maniera coordinata nei comuni della regione Veneto appartenenti alla stessa zona/agglomerato, secondo la vigente zonizzazione per la qualità dell'aria come determinata con DGRV 2130/2012.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Il territorio della regione del Veneto si colloca nel più ampio contesto del bacino padano ed è caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteorologiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria, favorendo l'accumulo delle concentrazioni di inquinanti al suolo, principalmente di polveri sottili e ossidi di azoto, producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

In più occasioni la suddetta condizione è stata oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea con la quale attualmente è in atto un contenzioso per il mancato rispetto dei valori limite del particolato PM10. Relativamente alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e infrazione n. 2014/2147 per violazione della Direttiva 2008/50/CE, con nota del 28 maggio 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora che vede direttamente coinvolta anche la regione Veneto.

Per far fronte alle criticità della pianura padana è stato sottoscritto tra le amministrazioni del bacino padano e quelle statali un "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria", ratificato dalla regione Veneto con DGR n. 2811 del 30 dicembre 2013. Detto Accordo contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti in atmosfera e prevede la realizzazione a cura delle parti delle misure di carattere normativo, programmatico e finanziario necessarie ad intervenire adeguatamente attraverso la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati ad elaborare in tempi certi i documenti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

Il citato Piano non prevede il ricorso a misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono, in linea generale ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all'art.10 commi 2 e 3 del D.lgs 155/10, aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti che possano causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano.

Tuttavia l'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale, comportando per le amministrazioni locali coinvolte da tali fenomeni, esigenze di interventi ulteriori aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali.

Si evidenzia che in passato, in concomitanza con i periodi più critici di inquinamento atmosferico, in particolare da PM10, le amministrazioni locali, con modalità diverse da luogo a luogo, hanno deliberato delle misure a carattere temporaneo e/o emergenziale, tra cui la limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti e la limitazione all'utilizzo dei

combustibili più inquinanti.

In particolare, a seguito dei prolungati episodi di accumulo degli inquinanti avvenuti sul finire del 2015 ed inizio 2016, è emersa, da parte di alcuni Comuni, l'esigenza di adottare ulteriori interventi a carattere locale e temporaneo da sommare agli interventi già previsti dal P.T.R.A.. Infatti, nel corso di alcune riunioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), previsto dall'art. 4 della Normativa del Piano (P.R.T.R.A.), sulla base delle proposte formulate dai vari Comuni e Province, sono state individuate alcune misure temporanee territoriali che possono avere effetti di mitigazione delle emissioni di inquinanti primari a livello locale durante gli episodi acuti.

L'amministrazione regionale, tenuto conto delle risultanze dei numerosi incontri, ha ritenuto di elaborare le "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10" come riportate nell'**Allegato A** - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - quale strumento di indirizzo finalizzato a individuare criteri e modalità, per l'attivazione delle misure temporanee la cui attuazione coordinata, da parte degli enti locali, può concorrere alla riduzione delle emissioni, ciò anche al fine di risolvere il contenzioso in atto con la Commissione europea per il mancato rispetto della Direttiva 50/2008/CE.

Detto documento, sviluppato in coerenza con il lavoro svolto all'interno del C.I.S., è stato condiviso dalle istituzioni territoriali nel corso della seduta del Comitato medesimo del 16 novembre 2016. L'obiettivo di questo nuovo strumento di indirizzo è fornire una risposta efficace alle problematiche collegate all'inquinamento locale da PM10 con l'attuazione di misure strutturali da applicare durante il semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo indipendentemente dal livello di criticità raggiunto e altre attivabili al superamento continuativo per almeno 7 giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/mc di PM10 e per 3 giorni consecutivi il superamento della media giornaliera di 100 microgrammi/mc di PM10.

L'introduzione delle citate misure temporanee può avere una reale efficacia solo se le stesse sono applicate in maniera coordinata e con uguali modalità tra i diversi comuni appartenenti alla stessa zona/agglomerato, secondo la vigente zonizzazione per la qualità dell'aria come determinata con DGRV 2130/2012.

Considerato che le citate Linee Guida e le relative misure previste sono finalizzate ad avviare una nuova e più determinata strategia che si integri con quanto già messo in campo dalle singole amministrazioni locali per porre rimedio alla diffusa situazione di inquinamento esistente sul territorio regionale, si ritiene di proporre a livello sperimentale le misure temporanee ed omogenee contenute nel suindicato **Allegato A**, individuando quali soggetti attuatori delle stesse i Comuni appartenenti alle zone "IT0508", "IT0509", "IT0510", "IT0511", "IT0512", "IT0513", "IT0514" e "IT0516", secondo la classificazione della DGR 2130/2012 che provvederanno con gli strumenti apprestati dall'ordinamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19.04.2016;

VISTA la DGR n. 2130/2012;

VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria, ratificato con DGR n. 2811/2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10 come riportato nell'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il documento di cui all'**Allegato A** è rivolto ai Comuni della regione Veneto appartenenti alle zone "IT0508", "IT0509", "IT0510", "IT0511", "IT0512", "IT0513", "IT0514" e "IT0516", secondo la classificazione della DGR 2130/2012;

4. di dare atto che nel provvedimento avente ad oggetto "*Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria*" approvato nella seduta della Giunta regionale del 29.11.2016 sono definite le classi ambientali di riferimento ai fini dell'applicazione delle Linee Guida di cui all'**Allegato A**;

5. di dare atto che il documento di cui all'**Allegato A** ha carattere sperimentale con validità fino al 31 marzo 2017, con possibilità di rinnovo per i successivi anni;

6. di condividere, con le Regioni e le Province autonome del bacino padano, le misure temporanee e omogenee individuate all'interno del presente atto al fine di conseguire una ampia applicazione su scala interregionale;

7. di incaricare la Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.